

DELIBERA n. 448 del 11 novembre 2025

Oggetto: Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii.

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023, come modificato dalla delibera n. 346 del 3 luglio 2024 e con la delibera n. 262 del 3 giugno 2025;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al deliberato consiliare del 16 settembre 2025, p.17 odg;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 11 novembre 2025;

DELIBERA

di approvare la seguente modifica al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. e di approvare il relativo testo consolidato.

L'articolo 7 del Regolamento, rubricato "Definizione delle segnalazioni", è modificato come segue:

"Articolo 7 (Definizione delle segnalazioni)



1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;
- d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;
- e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;
- f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.

1-bis. Il dirigente provvede altresì all'archiviazione delle segnalazioni qualora, all'esito di una prima fase di pre-istruttoria, accerti il venir meno dei presupposti per l'avvio del procedimento e per l'adozione di ulteriori determinazioni nel merito.

2. Il dirigente, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio, allo stato, delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, co. 4, in quanto dalla documentazione in atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico coinvolto dall'appalto. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità, nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c), d) ed e) del codice. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, in cui è data evidenza delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1-bis, con sintetica indicazione, in tal caso, delle relative attività nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa



in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.”

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente